STATUTO
ACQUIFERA APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: **"ACQUIFERA APS"**, Ente del Terzo Settore, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze.
Il Consiglio Direttivo, senza obbligo di modifica dello Statuto, ha facoltà di spostare la sede legale in qualsiasi parte del territorio comunale.
Il trasferimento della sede legale in altri comuni del territorio italiano e/o l' istituzione di Sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa, saranno soggette ad approvazione dell' Assemblea dei Soci.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione è determinato, per gravi e documentati motivi, dall'Assemblea dei Soci.
L'Associazione pone nella sua denominazione, nei propri segni distintivi, in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, a qualsiasi titolo e/o finalità, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".
L'utilizzo dell'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). La denominazione sociale sarà pertanto integrata automaticamente successivamente e per effetto dell'iscrizione.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento all'acqua e alle risorse ittiche;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive integrazioni o modifiche.

L'Associazione si propone quindi di:

- portare l'acqua, dovunque e in particolare nei paesi in via di sviluppo dove siano presenti problematiche legate alla sua mancanza o scarsità o persistano condizioni di precarietà nell'approvvigionamento o insicurezza a livello della salute pubblica;

- promuovere le attività di acquacoltura dovunque sia necessario garantire l'auto-sostentamento delle popolazioni e per contribuire alla salvaguardia delle risorse ittiche naturali.

A questo scopo l'Associazione adotta i seguenti principi e azioni:

- Intervenire nel rapporto tra uomo e tecnologia favorendo azioni mirate nel rispetto dell'ambiente e dei "saperi" legati a culture tradizionali.

- Favorire le iniziative creative e produttive delle comunità e dei popoli svantaggiati sostenendone le capacità tecnico – gestionali nel contesto dei programmi di sviluppo sociale e tecnologico.

- Salvaguardare l'ambiente in termini di flora, fauna e risorse naturali, promuovendo azioni di cooperazione ecologicamente e socialmente sostenibili.
- Attivare azioni di cooperazione internazionale rivolte allo sviluppo sostenibile di realtà autoctone con scarsità di risorse o in difficoltà.

- Favorire e sostenere rapporti di collaborazione e cooperazione con Governi, Enti pubblici e privati, Organizzazioni Internazionali, Organizzazioni Non Governative, Università, Centri di Ricerca, Imprese, Agenzie di Sviluppo presenti nel territorio nazionale o all'estero per la realizzazione di azioni, progetti e programmi associativi.

A tal fine promuove:

- L'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca sui temi dello sviluppo sostenibili.
- Lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
- La selezione e la formazione del personale da inserire nei programmi di cooperazione.
- La realizzazione di progetti e programmi di tutela dell'ambiente e di sostegno a popolazioni colpite da calamità naturali o causate dall'intervento umano.
- Il supporto ad iniziative che riducano l'esclusione sociale con particolare riferimento a progetti di scambio e di sviluppo di competenze sul piano delle nuove tecnologie eco – ambientali.
- La organizzazione di campagne e raccolta di fondi, anche tramite attività commerciali, per finanziare i progetti promossi.
- La realizzazione di qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Per perseguire queste finalità l'Associazione utilizzerà le competenze necessarie per effettuare studi idrogeologici e tecnici condotti secondo le tecniche più appropriate ed approfondite dal punto di vista tecnico-scientifico finalizzati alla valorizzazione e al rispetto dell'ambiente ed in particolare:

- alla perforazione di pozzi;

- alla captazione di sorgenti;

- alla progettazione e realizzazione di opere di adduzione e manufatti legati allo sfruttamento della risorsa idrica e alla sua corretta utilizzazione;

- alla realizzazione di impianti di acquacoltura.

Il tutto al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di valorizzazione della materia idrogeologica e di acquacoltura.

L'Associazione potrà quindi compiere tutte le operazioni ritenute utili o necessarie, a giudizio del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi associativi, nonché partecipare ad altri enti e società.

L'Associazione potrà infine instaurare rapporti di qualsiasi genere con enti e agenzie ministeriali o territoriali, istituti di credito, banche, società o privati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- -Onorari

Sono Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'Associazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dal Consiglio Direttivo.
Sono Ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengono ammessi dietro loro richiesta.
Sono Sostenitori coloro che sostengono finanziariamente le attività dell'Associazione. La loro quota minima associativa non può essere di importo inferiore al triplo dell'importo della quota associativa ordinaria annuale. I sostenitori vengono iscritti in uno specifico Albo.
Sono Onorari le persone od enti che verranno nominati dall'Assemblea, su proposta dei Soci Fondatori, per motivi particolari.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati Ordinari e Sostenitori e senza alcuna preclusione di carattere etnico, religioso, politico e razziale, le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che accettino il presente Statuto e si impegnino alla realizzazione ed alla diffusione delle finalità dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. Se non appositamente convocata, l'Assemblea delibera in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Le quote associative versate non possono essere trasferite a nessun titolo, né rivalutate.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti, la nomina degli Organi direttivi e per quant'altro stabilito dal presente Statuto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e di Comportamento e gli eventuali Regolamenti Interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, e in particolare nei seguenti casi:

- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- per comportamenti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, possano arrecare danni materiali o morali di una certa gravità, anche indirettamente, all'attività e/o all'immagine dell'Associazione;
- per morosità nel versamento della quota associativa;
- per mancato rispetto delle norme dello statuto e/o del Codice Etico e di Comportamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi

può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:
- L 'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- L'Organo di controllo se nominato;

ART. 7
(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati individuati all'art. 3 dello Statuto in regola con il pagamento annuale della quota associativa.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un associato designato dall'Assemblea stessa.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale o in altro luogo (nel territorio italiano), avviene mediante comunicazione scritta (posta, fax o e-mail) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea sarà inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti interni;
- approva le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina l'entità della quota associativa annuale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le deliberazioni e i verbali delle Assemblee, redatte dal Segretario sull'apposito libro dei Verbali e firmate da chi presiede l'Assemblea stessa, saranno a disposizione presso la sede legale per qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti delle norme di legge e del presente statuto.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- nomina, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- in caso di dimissioni, di decesso o di assenza di un Consigliere per più di tre sedute consecutive senza valido motivo alle riunioni consiliari, provvede per cooptazione alla sua sostituzione. I nuovi membri cooptati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dei Soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- effettuare ogni operazione fiscale, gestionale, amministrativa, finanziaria ed attuativa necessaria al perseguimento degli scopi associativi;

- nominare commissioni o comitati, composti da due a cinque componenti scelti anche fra persone estranee all'Associazione. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo stabilirà anche la durata dell'incarico nonché eventuali emolumenti e rimborsi.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 8, nominati dall'Assemblea, anche fra i non Soci, per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa, fiscale e finanziaria dell'Associazione, è il garante delle finalità istituzionali della stessa ed è il portavoce della strategia politico-programmatica espressa dai suoi organi statutari. In particolare:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando con il Segretario l'ordine del giorno.
- Presiede l'Assemblea.
- Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- Esercita in via di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo convocandolo per riferire le decisioni assunte.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Nel caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento del Presidente le sue funzioni sono affidate al Vice Presidente che è incaricato di convocare il Consiglio Direttivo che dovrà, al suo interno, eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Segretario)

Il Segretario è eletto, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo ed agisce esclusivamente su mandato dello stesso.
Il Segretario cura l'ordinaria gestione amministrativa dell'Associazione, effettua i pagamenti, registra gli incassi, provvede alla selezione ed alla assunzione del personale e a tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione dell'Associazione.
Il Segretario è chiamato quindi al coordinamento di tutte le attività operative dell'Associazione e alla esecuzione pratica alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
In questo contesto è autorizzato dal Consiglio Direttivo alla apertura, alla chiusura e alla gestione di conti correnti presso gli Istituti bancari e/o postali.
Compila i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11
(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto, al suo interno, dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.
Redige il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, alla verifica di congruità effettuata dall'eventuale Organo di controllo e all'approvazione finale da parte dell'Assemblea.

ART. 12
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale (Collegio Sindacale formato da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti) i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dei Sindaci effettivi.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio, insieme al bilancio di previsione dell'anno successivo, vengono predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo che, ottenuto il parere di congruità favorevole da parte dell'eventuale Organo di controllo, convoca l'Assemblea per la loro approvazione definitiva che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione approvati dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede legale almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea per permettere agli associati eventuali verifiche e consultazioni.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al limite indicato dal Codice del terzo settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al limite indicato dal Codice del terzo settore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta al Presidente che adempie all'obbligo entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è stabilito dall'Assemblea che nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri associati e determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 23
(Controversie)

Ogni eventuale controversia che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominato appositamente dall'Assemblea purché le controversie stesse riguardino cause attinenti al rapporto associativo e/o non siano riservate, per legge, alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 25
(Norme transitorie)

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2.Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a)svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 5), 8), 10) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b)continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Acquifera Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c)osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

d)in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione, entro un anno dalla sua costituzione, adotterà un proprio codice Etico e di Comportamento che sarà pubblicato sul suo sito istituzionale.

Acquifera
onlus-firenze